

COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE N. 37/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: definizione del contenzioso riguardante le sanzioni amministrative sorte da verbali o ordinanze ingiunzioni per infrazioni a regolamenti o leggi ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81. Conferimento incarico Avv. Mirko Di Biase.

Regolarmente convocata per oggi ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque alle ore 17:50, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO	SINDACO – PRESIDENTE
MARROCCO SEVERINO	VICE SINDACO
MARROCCO EMILIA	ASSESSORE
MARROCCO MARTA	ASSESSORE
PANNOZZO GIULIO	ASSESSORE

Presente	Assente
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- in tema di sanzioni amministrative conseguenti ad illeciti amministrativi derivanti da violazioni al codice della strada e / o ad altre ipotesi in materia edilizia, tutela ambiente e territorio, la norma di riferimento che disciplina tempi e modi del procedimento sanzionatorio è la L. 689/1981, la quale determina le procedure inerenti le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazioni di disposizioni normative nelle quali il Comune di Lenola è indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi;
- vi sono alcuni aspetti demandati alla valutazione dell'Ente, pur nell'ambito dei principi generali, per i quali appare opportuno un attento esame ed analisi finalizzati alla salvaguardia dei principi di equità e parità di trattamento, oltre che a garantire maggiormente il perseguimento dell'interesse pubblico e la tutela dei soggetti trasgressori;
- nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, per le violazioni in esame, si possono individuare i seguenti momenti:
 - _ accertamento della violazione con conseguente contestazione e/o notifica
 - _ presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione
 - _ ordinanza ingiunzione / ordinanza di archiviazione
 - _ pagamento dell'ordinanza ingiunzione
 - _ opposizione
 - _ iscrizione a ruolo delle somme dovute
 - _ rateizzazione
- l'intera gestione delle procedure delle sanzioni amministrative, disciplinate dalla L.689/81, compete al responsabile apicale del settore competente per materia che assume la veste di organo/autorità competente e responsabile del procedimento, relativamente agli illeciti amministrativi;
- all'Ente pervengono un numero considerevole di verbali di contestazione di illeciti amministrativi, redatti da parte del Corpo Forestale dello Stato e da altri organi accertatori, i quali richiedono una specifica e attenta attività istruttoria nell'osservanza degli stabiliti tempi di legge;
- avverso i verbali e / o i provvedimenti emessi da parte di questa Amministrazione, la stessa viene evocata in giudizio per lo più in vertenze riguardanti sanzioni amministrative sorte da verbali e / o ordinanze ingiunzioni per infrazioni a regolamenti o leggi ai sensi dell'art.22 della L.689/1981;
- nei giudizi in materia di opposizione alle sanzioni afferenti illeciti amministrativi con cui viene richiesto l'annullamento degli atti, le autorità giudiziarie presso le quali pendono i relativi giudizi, chiedono all'Ente che ha emesso i provvedimenti opposti di produrre tutti gli atti relativi all'accertamento e di presentare memorie difensive;
- in alcuni giudizi, infine, l'Ente viene citato direttamente in giudizio ex art. 615 cpc e art. 32 del D.Lgs 150/2011, in materia di opposizioni all'esecuzione avanti il Giudice di Pace nei limiti della competenza per valore stabilita dall'art. 7 cpc e/o innanzi all'Ufficio Giudiziario competente;
- che in alcuni casi è opportuno/necessario che l'Ente si costituisca in giudizio e svolga le proprie difese.

RILEVATO che per il corretto funzionamento degli uffici e far fronte alla notevole mole di lavoro, in considerazione delle importanti carenze di organico e di specializzazioni particolari di cui l'amministrazione non è dotata, risulta essere indispensabile incaricare un professionista esterno che fornisca il necessario supporto alle attività sopra citate al fine di evitare provvedimenti a danno dell'A.C.;

RITENUTA necessaria un'attività di assistenza nella gestione del contenzioso relativamente alle procedure delle sanzioni amministrative, disciplinate dalla L.689;

CONSIDERATO che

- il Comune di Itri non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno e non dispone all'interno della struttura organizzativa delle professionalità richieste per seguire le molteplici pratiche relative al contenzioso de quo;
- la conseguente impossibilità di curare le pratiche e gli adempimenti afferenti potrebbe comportare un minore introito a causa del mancato recupero delle somme relative alle sanzioni erogate oltre interessi oltre che il rischio di prescrizione;
- la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto

concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa;

ATTESO che

- è stato istituito un apposito Albo degli Avvocati da utilizzare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale del Comune di Lenola;

- l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico *de quo* dall'Albo degli Avvocati, vigente e aggiornato in modo dinamico, supplisce la procedura ad evidenza pubblica di selezione del professionista cui affidare incarico per un'attività di assistenza nella gestione delle procedure delle sanzioni amministrative, disciplinate dalla L.689;

- in alcuni casi, individuati di volta in volta da parte dell'Ente, il professionista nominato dovrà costituirsi in giudizio, previo rilascio di apposita *procura ad litem* da parte del Sindaco p.t.;

PRESO ATTO che l'affidamento del servizio è motivato da ragioni di necessità, in relazione alla notevole mole di contenzioso in essere presso l'Ufficio Legale e Contenzioso e la grave carenza di personale e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto di individuare a tale fine per la definizione del consistente contenzioso riguardante le sanzioni amministrative sorte da verbali o ordinanze ingiunzioni per infrazioni a regolamenti o leggi ai sensi dell'art.22 della L.689/81 in essere presso l'Ufficio Legale e Contenzioso l'Avv. Mirko Di Biase iscritto all'Albo degli Avvocati di Latina ed iscritto all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia dell'Ente, con studio in in Via Largo Mameli, 10 – Itri (LT);

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione del relativo provvedimento determinativo per l'impegno della spesa quale compenso all'Avvocato incaricato;

RITENUTO di disciplinare, in maniera generale, anche eventuali ipotesi di costituzioni in giudizio del Professionista incaricato, le quali verranno individuate dall'Ente e sottoposte all'attenzione del Professionista, il quale dovrà curarne la costituzione e partecipare al giudizio;

RITENUTO di determinare un importo fisso per le costituzioni in giudizio, i cui impegni di spesa verranno assunti di volta in volta, pari ad € 200,00 oltre spese generali, IVA e Cassa Professionale per i giudizi di competenza del Giudice di Pace ed € 400,00 oltre spese generali, IVA e Cassa Professionale per i giudizi di competenza del Tribunale Ordinario;

RITENUTO di prevedere che nel caso di condanna alle spese degli oppositori in misura maggiore rispetto a quella prevista come esborso in favore del Professionista nominato, la differenza dovrà essere versata in favore dello stesso, previo recupero delle somme;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa contenute;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri a termine dell'art. 49 del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di prendere atto di quanto in narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di dare atto del consistente contenzioso inerente i verbali di contestazione di illeciti amministrativi legge 689/81;

- 3) Di dare atto che il Comune di Lenola non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno e non dispone all'interno della struttura organizzativa delle professionalità richieste per seguire le molteplici pratiche relative al contenzioso *de quo* e di dover individuare per un (1) anno a far data dal 01.05.2025 e sino al 30.04.2026 un professionista esterno;

- 4) Di individuare a tale fine per la definizione del consistente contenzioso riguardante le sanzioni amministrative sorte da verbali o ordinanze ingiunzioni per infrazioni a regolamenti o leggi ai sensi

dell'art.22 della L.689/81, l'Avv. Mirko Di Biase iscritto all'Albo degli Avvocati di Latina ed iscritto all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia dell'Ente, con studio in Via Largo Mameli, 10 – Itri (LT);

5) Di disciplinare, in ipotesi di costituzioni in giudizio del Professionista incaricato, le quali verranno individuate dall'Ente e sottoposte all'attenzione del Professionista, il quale dovrà curarne la costituzione e partecipare al giudizio e di determinare un importo fisso per le costituzioni in giudizio, i cui impegni di spesa verranno assunti di volta in volta, pari ad € 200,00 oltre IVA e Cassa Professionale per i giudizi di competenza del Giudice di Pace ed € 400,00 oltre IVA e Cassa Professionale per i giudizi di competenza del Tribunale Ordinario;

6) di disciplinare che nel caso di condanna alle spese degli oppositori in misura maggiore rispetto a quella prevista come esborso in favore del Professionista nominato di cui al punto 5), la differenza dovrà essere versata in favore dello stesso, previo recupero delle somme dai soccombenti;

7) Di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione del relativo provvedimento determinativo per l'impegno della spesa quale compenso all'Avvocato incaricato, in relazione ai singoli giudizi allo stesso affidati, sulla base del preventivo inviato, siccome riportato nel capo 5) della presente delibera;

7) Il presente conferimento è condizionato all'assenza, in capo al professionista, di situazione di incompatibilità con l'affidato patrocinio;

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

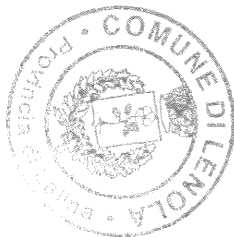
Letto e approvato

IL SINDACO
F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29 aprile 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
CLAUDIA GRECO
Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29 aprile 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 599 dal 06 MAG. 2025

Lì,

06 MAG. 2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 29 aprile 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 aprile 2025

IL RESPONSABILE
COMUNE DI LENOLA
Responsabile Affari Generali
Dott. Massimiliano Mastrobattista

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 aprile 2025

IL RESPONSABILE
F.to ASSUNTA ROSATO